

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI CIRCHI E SIMILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/04/2017, n. 10

TITOLO I FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'attività sul territorio comunale di spettacoli viaggianti, così come dai successivi titoli.

TITOLO II SPETTACOLI VIAGGIANTI

Articolo 1 ELENCO AREE CALENDARIO ANNUALE

Ai sensi degli articoli 1 e 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 il Comune di Costigliole Saluzzo, ha definito l'allegato elenco delle aree cittadine da utilizzare per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi, delle esibizioni di auto moto acrobatiche, fissandone il periodo di utilizzo. Eventuali modifiche che si renderanno necessarie, per motivi di urgenza ed a carattere di temporaneità, saranno approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Commercio e Polizia, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria, dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale. Le modifiche aventi carattere definitivo saranno adottate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Con il presente regolamento vengono inoltre individuate le feste che consentono l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e precisamente:

1) Sagra dell'Uva Quagliano nel mese di Settembre;

Negli altri periodi, su aree private e/o in occasione delle manifestazioni di cui al successivo articolo 3, può essere autorizzata l'attività alle attrazioni singole ed a quelle appartenenti alle categorie a) e b) di cui al seguente articolo 4, con esclusione delle attrazioni grandi e medie per adulti.

Articolo 2 PARCHI SU AREE PRIVATE

Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività a singole attrazioni su terreni e in strutture private, a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi. I parchi allestiti su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 1 del presente regolamento. Vista la Legge n. 337/1968 articolo 7 e successive Circolari Ministeriali, l'Organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, onde esercitare in aree e/o strutture private, deve far pervenire, almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, l'elenco dei Concessionari con l'indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si intende svolgere l'attività. Dovrà inoltre produrre, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 337/1968 e successive modificazioni, la prescritta autorizzazione ministeriale all'esercizio dei parchi di divertimento, in corso di validità.

Articolo 3

PARCHI NON PROGRAMMABILI

Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: festival, feste patronali e/o frazionali e simili, possono derogare al calendario di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, pur nel rispetto dell'articolo 2.

In occasione di manifestazioni private su suolo pubblico quali festival politici, fiere, feste di via, ecc. l'attività di spettacolo viaggiante può essere autorizzata per un massimo di tre attrazioni e l'Organizzatore della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio comunale competente almeno 10 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo quanto indicato al successivo articolo 8.

Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, sul territorio comunale, sia in corso di svolgimento un luna park o ne sia prevista l'apertura entro i successivi 30 giorni. Tale diniego è limitato alle attrazioni inserite nella sezione 1, 4 e 5 dell'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

Per manifestazioni organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune di Costigliole Saluzzo in collaborazione con Enti vari, qualora gli Organizzatori delle stesse intendano inserire anche attività di Spettacoli Viaggianti, dovranno farne richiesta all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse. L'Ufficio provvederà alle assegnazioni, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, limitatamente alle attrazioni singole ed a quelle di cui al punto a) dell'articolo 4.

Articolo 4

CLASSIFICAZIONE E DIMENSIONE DEI PARCHI

L'organico funzionale è la composizione quantitativa e qualitativa di un parco in ordine alle attrazioni che lo compongono, in modo che lo stesso sia in armonia con le attese del pubblico e con gli interessi economici degli operatori.

L'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale può essere svolta da singole giostre per bambini o da attrazioni raggruppate secondo la seguente classificazione:

- a) Piccolissimi parchi: insieme composto da due a cinque attrazioni, di tipologia diversa tra loro;
- b) Piccoli parchi: insieme composto da sei a quattordici attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa;
- c) Parchi medi: insieme composto da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa, ad eccezione delle piccole attrazioni che potranno invece essere presenti in numero di due per tipologia.

4. Ai fini del presente articolo, per la determinazione della tipologia dell'attrazione, è necessario far riferimento al successivo articolo 5.

Articolo 5

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI

Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 337/1968, approvato con Decreti Interministeriali del 23 aprile 1969, 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, e successive integrazioni, ai fini del presente regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise come in appresso indicato:

CATEGORIE: Piccole, medie e grandi attrazioni, come da suddivisione dell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968;

SETTORI: Suddivisioni interne delle varie categorie (tiri, rotonde, medie adulti, medie bambini);

RAGGRUPPAMENTI: Suddivisioni interne ai vari Settori in base ai tipi di attrazione, come da elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq. 1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente Regolamento sono considerate "attrazioni minori" esclusivamente qualora non entrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico di parco. Le attrazioni minori non sono soggette a particolari limitazioni quantitative, vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti e danno luogo unicamente al diritto di frequenza..

Articolo 6

REGOLAMENTAZIONE DI UNA O PIU' CONCESSIONI

Ogni titolare può avere una o più concessioni, anche contemporaneamente. Per ognuna di esse deve però concretizzare i requisiti dell'articolo 7 e per ognuna totalizzerà i punteggi di cui all'articolo 12.

Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3 della circolare n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989 dell'ex Ministero del Turismo e dello spettacolo e successive modificazioni, è consentito l'accorpamento su unico titolare delle attrazioni di un nucleo familiare convivente, già intestate ai componenti del nucleo stesso, a prescindere dal grado di parentela. Il titolare richiedente accorpa su di sé le singole anzianità di ogni attrazione.

Ad ogni Esercente, per ogni singolo parco, fanno capo i seguenti punteggi:

- **Punteggio generale:** sommatoria dei punteggi personali e di frequenza maturati nel corso dell'attività lavorativa;
- **Punteggio personale:** sommatoria dei punteggi di anzianità di residenza e anzianità di categoria;
- **Punteggio di frequenza:** sommatoria dei punteggi assegnati per ogni anno di frequenza e per ogni anno di anzianità di mestiere;
- **Punteggio di posizionamento:** punteggio provvisorio attribuito agli Esercenti solo in caso di cambio di mestiere derivante dalle formule ed alle condizioni espresse nel successivo

articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 7

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLO PARCO CITTADINO

Concorrono alla formazione della graduatoria per la scelta dei posti in ogni singolo luna park in allestimento gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e che abbiano frequentato quel parco negli anni precedenti a pieno titolo e senza interruzioni non autorizzate a norma di regolamento.

Concorrono all'assegnazione dei posti risultanti vacanti in ogni singolo parco o alla formazione della graduatoria in caso di apertura di un nuovo luna park, gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti in ordine di priorità:

- 1) maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (fatte salve le interruzioni autorizzate a norma di regolamento) ai parchi sul territorio comunale. In tal caso la priorità nell'assegnazione sarà riconosciuta all'Esercente che ha maturato il maggior punteggio generale;
- 2) maggior numero di frequenze consecutive al parco in questione, in qualità di sostituzione di operatori assenti;
- 3) maggiore anzianità del mestiere per il quale si richiede l'ingresso, rilevabile dalla licenza comunale o da documentazione in possesso dell'interessato;
- 4) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dalla licenza comunale o da documentazione in possesso dell'interessato.

Le Società, in ogni modo costituite, possono accedere alla formazione dei parchi in base ai criteri suesposti e concretizzano i punteggi di cui all'articolo 12, a prescindere dai requisiti e dai punteggi del legale rappresentante e/o dei Soci delle stesse. Per le stesse non è consentita l'acquisizione di diritti maturati da persona fisica né la concessione a persona fisica dei diritti maturati dalla Società stessa.

Gli inserimenti di nuovi operatori saranno consentiti solo a copertura dei posti effettivamente disponibili in organico.

Articolo 8

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE

Ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante e di banchi commerciali da inserire all'interno dei luna park sul territorio comunale deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, secondo il seguente calendario:

- entro il 30 giugno di ogni anno per la partecipazione ai luna park autunnali dell'anno in corso e per il Carnevale dell'anno successivo;
- entro il 31 dicembre di ogni anno per la partecipazione ai luna park del periodo primaverile ed estivo dell'anno successivo.

Esclusivamente per i parchi definiti piccolissimi e piccoli dal precedente articolo 4, è ammessa la presentazione delle domande anche successivamente alle date di cui sopra, purché non oltre i 30 giorni precedenti l'apertura del parco.

Nella domanda devono sempre essere specificati:

- a) generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail, indirizzo p.e.c.);
- b) numero di Partita I.V.A. dell'Azienda e codice fiscale;
- c) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio offerto in caso di vincita. Tale dato risulta indispensabile al fine di stabilire i raggruppamenti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) precise misure delle attrazioni che si intendono installare, nonché le misure di ogni altro ingombro relativo alle stesse (pedane, casse, tettoie, ecc.). Dovrà inoltre essere indicata la posizione della cassa, rispetto all'attrazione;
- e) indicazione di eventuale necessità di variazione della metratura dell'attrazione e/o dell'ingombro delle pedane (in aumento o in diminuzione) rispetto agli anni [precedenti](#), al fine di essere opportunamente vagliate dall'ufficio preposto;
- f) eventuale richiesta di cambio di attrazione, con l'indicazione di quanto previsto ai punti c), e d);
- g) numero dei componenti il nucleo familiare, dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazione per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;
- h) la proprietà dell'attrazione che si intende installare;
- i) per gli Artisti di Strada, l'iscrizione alla Camera di Commercio, la dichiarazione del numero degli addetti e delle rappresentazioni effettuate nell'arco dell'anno.

Ogni anno, all'atto della presentazione della prima domanda, devono essere allegati:

- 1) copia autenticata del collaudo annuale delle attrazioni che si intendono installare e copia autenticata della licenza d'esercizio. All'autenticazione potrà provvedere l'Ufficio competente a ricevere la documentazione ed il collaudo dovrà essere sostituito alla scadenza, se in corso d'anno;
- 2) due fotografie frontali a colori dell'attrazione in posizione di esercizio (di cui una sarà restituita, vidimata dall'Ufficio competente, al titolare che dovrà trattenerla all'interno dell'attrazione e l'altra archiviata agli atti dell'Ufficio competente);
- 3) elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti, quali sale giochi, tiri vari, giochi al gettone, ruspe, ecc.);
- 4) elenco (nome, cognome e data di nascita) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza temporanea, come da successivo articolo 17 del presente regolamento.

Eventuali integrazioni riferite esclusivamente alle specifiche di cui alle precedenti lettere d), e), nonché la documentazione richiesta a corredo della domanda di cui ai precedenti punti 1) e 2), dovranno essere prodotte entro i 60 giorni precedenti l'apertura del luna park.

Quelle riferite ai suddetti punti g), 3), 4), dovranno pervenire entro 30 giorni dall'apertura del luna park.

Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, non saranno accolte e non daranno diritto alla frequenza del luna park in formazione, senza peraltro la perdita dei diritti acquisiti.

Ogni Esercente potrà installare esclusivamente attrazioni di sua proprietà e rispondenti alla documentazione fotografica di cui al punto 2) del presente articolo; ogni situazione difforme da tali disposizioni, sarà sanzionata secondo quanto stabilito dal seguente articolo 23.

Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alla disponibilità dell'organico.

Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni devono essere ritirate le previste autorizzazioni previa presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un professionista abilitato oppure, ove richiesto, previo verbale rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed ogni altra documentazione eventualmente prevista dalle norme vigenti.

Le domande, se non presentate personalmente all'Ufficio preposto a ricevere la documentazione, devono obbligatoriamente essere corredate da copia del documento di riconoscimento del richiedente, pena la nullità dell'istanza.

Articolo 9 **SUCCESSIONE**

In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso sono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente *more uxorio* che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc.).

Articolo 10 **CESSIONE DELL'ATTIVITA**

Premesso che il presente articolo si applica a favore dei soggetti non ricompresi nel precedente articolo 9, se chi acquisisce l'attività (o un ramo di attività) è un familiare o affine fino al terzo grado o convivente *more uxorio*, gli viene riconosciuto il 70% del punteggio di frequenza maturato dal dante causa; in ogni altro caso, il 50%. E' indispensabile produrre documentazione del diritto acquisito al fine di veder riconosciuta la quota di punteggio.

Il riconoscimento del 50% del punteggio potrà essere applicato esclusivamente qualora le attrazioni cedute non siano, al momento della cessione, in esubero rispetto all'organico di parco (in caso di esubero sarà riconosciuto esclusivamente il diritto alla frequenza, con partenza da zero del punteggio).

Il cedente può continuare a svolgere attività di spettacolo viaggiante, ma ripartendo da zero nel punteggio riferito al parco nel quale eserciva con l'attrazione ceduta.

I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società

e viceversa.

Articolo 11 **CAMBIO DI ATTRAZIONE**

Fermo restando il disposto dell'articolo 4 del presente Regolamento, il cambio di attrazione può essere richiesto solo dalla Ditta che abbia frequentato il parco preso in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

La concessione di cambio di attrazione può avvenire purché la nuova attrazione non impedisca o intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco.

Qualora nel parco di cui trattasi siano già presenti attrazioni uguali (a prescindere dal tipo di scenografia) ma l'organico consenta il cambio richiesto, la Ditta stessa sarà collocata secondo le seguenti evenienze:

- La Ditta che chiede il cambio di attrazione uscendo dalla Categoria di appartenenza per inserirsi in un'altra, va in coda alle attrazioni del Settore in cui si presenta e il suo punteggio sarà decurtato all'unità inferiore dell'ultima Ditta presente in quel Settore (qualora il suo punteggio fosse superiore).
- La Ditta che chiede il cambio all'interno della stessa Categoria, ma varia il Settore di appartenenza, va in coda alle attrazioni del Settore in cui si presenta e il suo punteggio sarà decurtato all'unità inferiore dell'ultima Ditta presente in quel Settore (qualora il suo punteggio fosse superiore).
- La Ditta che cambia attrazione all'interno della stessa Categoria e dello stesso Settore con un'attrazione completamente (e non solo scenograficamente) diversa e quindi non presente nel Settore stesso, mantiene lo stesso punteggio.
- La Ditta che cambia attrazione all'interno della stessa Categoria e nello stesso Settore con un'attrazione già presente nel Settore stesso, avrà il punteggio decurtato all'unità inferiore dell'Esercente presente con la stessa attrazione nello stesso raggruppamento.

Il titolare di cambio di attrazione manterrà in ogni modo il proprio punteggio generale riferito alla frequenza dei parchi cittadini, utile ai fini dell'applicazione del precedente articolo 7.

Qualora, durante la formazione di ogni singolo parco, si verifichi la contemporaneità di richiesta di cambio di mestiere e di un nuovo inserimento teso alla copertura dell'organico, sarà data la precedenza al primo.

Qualora si presenti l'eventualità di un cambio di mestiere presentato contemporaneamente da due esercenti per una stessa attrazione, sarà data precedenza all'esercente che vanta un maggior numero di anni di frequenza ininterrotta sul parco in questione.

Qualora infine il cambio di attrazione sia concesso per un'attrazione non prevista nell'organico, si procederà all'automatico inserimento della nuova attrazione nell'organico stesso ed alla contestuale cancellazione e/o riduzione dell'organico dell'attrazione che ha originato il cambio.

Articolo 12

GRADUATORIE E PUNTEGGI

Ad ogni Esercente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli del presente Regolamento, viene attribuita per ogni attrazione e per ogni singolo parco la posizione in graduatoria secondo i seguenti criteri:

- 1) in caso di formazione di un nuovo luna park, la posizione in graduatoria degli ammessi verrà determinata dalla sommatoria dei punteggi generali maturati a seguito della partecipazione degli stessi ai vari luna park cittadini (punteggi personali e punteggi di frequenza);
- 2) ogni anno, ad ogni Esercente inserito in graduatoria, per ogni attrazione e per ogni singolo parco, verranno attribuiti, a partire dal secondo anno di frequenza, i seguenti punteggi:
 - Frequenza: punti 2 attribuibili solo in caso di effettiva partecipazione;
 - Anzianità di mestiere: punti 0,25 attribuibili solo in caso di effettiva partecipazione;
 - Residenza: punti 0,10 attribuibili solo ai residenti nel Comune di Costigliole Saluzzo;
 - Anzianità di categoria: punti 0,10 attribuibili indipendentemente dall'effettiva partecipazione.

Articolo 13

ATTRAZIONI COSTITUENTI "NOVITÀ" O ATTRAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

Al fine di consentire un aumento di interesse nei luna park previsti sul territorio comunale, può essere consentita l'installazione di una attrazione consistente in strutture di particolare pregio e normalmente non presenti nei suddetti luna park. Tale concessione può prescindere da quanto stabilito dagli articoli 4 e 7 del presente Regolamento, purché siano state soddisfatte le richieste di partecipazione degli Esercenti aventi i diritti sanciti dagli stessi articoli 4 e 7. Sarà data precedenza alle attrazioni costituenti novità assoluta per il Comune di Costigliole Saluzzo. Le concessioni di cui al presente articolo potranno essere accordate anche in deroga all'organico stabilito. La partecipazione al luna park ai sensi del presente articolo, oltre a non comportare l'acquisizione di alcun punteggio, non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo per almeno due anni.

Il richiedente deve presentare, nei modi e tempi di cui al precedente articolo 8, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione delle particolari caratteristiche dell'attrazione, che dovrà comunque essere conforme alla descrizione fornita dall'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

Articolo 14

DURATA ED ORARIO DEI PARCHI

La durata ed il giorno di apertura di ogni singolo parco, vincolante per tutti i partecipanti, è stabilita d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria almeno 30 giorni prima dell'apertura del parco stesso, tenendo conto anzitutto della consuetudinarietà dei periodi delle manifestazioni ed in secondo luogo della maggioranza delle specifiche richieste dei frequentatori del parco. In particolari occasioni potrà essere prorogata per un massimo di una settimana, a condizione che la proroga sia prevista al momento della definizione del

periodo di attività e richiesta dai singoli interessati prima dell'apertura del parco.

Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni ad eccezione di eventuali casi straordinari di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso il richiedente dovrà presentare dichiarazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno, nonché l'impossibilità di ripararlo in loco. Dovrà altresì essere presentata, entro trenta giorni dallo smontaggio, idonea dichiarazione della Ditta scelta per effettuare la riparazione con specifica del danno riparato, nonché certificato di idoneità e sicurezza all'uso rilasciata da professionista abilitato.

L'orario dell'attività sarà stabilito, per ogni singolo parco, tenendo conto delle indicazioni dei Rappresentanti di Categoria e dei frequentatori del luna park, al fine di addivenire ad un orario ottimale sia per gli operatori sia per i fruitori del parco, ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da ordinanze specifiche.

Altri casi non previsti dal presente articolo, saranno vagliati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

Articolo 15

OBBLIGO DI FREQUENZA E SOSPENSIVE

La frequenza ai parchi è obbligatoria per tutte le Ditte assegnatarie.

Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno cinque giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per gravi e non prevedibili motivi determinati da cause di forza maggiore quali ricoveri ospedalieri o gravi malattie invalidanti, certificate da medici del Servizio Sanitario Pubblico, con prognosi superiore ai 30 giorni del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio, oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate non oltre il secondo giorno dall'apertura del parco. In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto, il titolare deve presentare opportuna relazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione oppure dichiarazione della Ditta presso la quale sarà effettuata la riparazione del mezzo di trasporto attestante l'entità del danno e l'impossibilità di circolazione del mezzo. Il Titolare dovrà inoltre presentare documento fiscale o idonea dichiarazione della Ditta attestante la riparazione effettuata. La riammissione dell'attrazione a eventuali successivi luna park, avverrà subordinatamente alla presentazione di certificazione di idoneità all'uso e di sicurezza dell'attrazione riparata rilasciata da tecnico abilitato.

Non è ammessa la restituzione del canone di occupazione di suolo pubblico eventualmente già versato.

Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dei punteggi maturati, su richiesta dell'Esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore ad un parco di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i cinque anni successivi. L'assenza verrà però conteggiata e, qualora sommata ad altri due anni di "non frequenza" per qualsivoglia motivo, determinerà la perdita totale del punteggio e della priorità di frequenza, secondo quanto stabilito

dall'articolo 23 del presente Regolamento.

Articolo 16

PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI

La consegna del permesso di occupazione del suolo pubblico e delle necessarie autorizzazioni è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:

1) versamento, almeno trenta giorni prima dell'apertura del parco, della cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni al suolo ed alle infrastrutture per ogni attrazione secondo il seguente prospetto:

Euro 400,00 (quattrocento/00) per le attrazioni definite GRANDI secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968;

Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per le attrazioni definite MEDIE secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968, per i BANCHI GASTRONOMICI e per i PADIGLIONI DOLCIARI;

Euro 100,00 (cento/00) per le attrazioni definite PICCOLE secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968, per le POSTAZIONI DI VENDITA DI GIOCATTOLI E ARTICOLI CARNEVALESCHI e per le PICCOLE POSTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI UN SOLO ALIMENTO con ingombro massimo di mq. 1,5;

2) versamento del canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (COTSP) e di quello per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU).

Tale versamento dovrà essere effettuato almeno 10 giorni prima della data di apertura dei parchi e per gli insediamenti di singole attrazioni;

3) presentazione del contratto con l'Azienda scelta per la pulizia finale dell'area;

4) presentazione di copia autenticata della licenza d'esercizio o dell'autorizzazione commerciale;

5) presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, in corso di validità per tutta la durata della manifestazione;

6) consegna di copia autenticata del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica;

7) consegna di copia di polizza assicurativa di R.C. verso terzi.

La documentazione di cui ai precedenti punti 6 e 7 può essere consegnata al momento della prima partecipazione dei parchi comunali di ogni anno, mentre la restante viene richiesta ad ogni apertura di parco.

All'autenticazione delle fotocopie potrà provvedere l'Ufficio competente a ricevere la documentazione, previa esibizione degli originali.

La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui ai punti 5 e 6 sopra comporta l'esclusione dalla frequenza del parco.

Entro la settimana successiva alla chiusura del parco deve essere effettuato apposito sopralluogo onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. A tale sopralluogo, al termine del quale viene stilato regolare verbale, devono partecipare quantomeno un rappresentante della Categoria ed uno della Civica Amministrazione. In caso di constatazione di danni di qualsivoglia natura, in attesa dell'identificazione del responsabile e/o di verifiche tecniche, vengono sospesi i rimborsi delle cauzioni di cui al punto 1 del presente articolo a tutti i partecipanti al parco.

Articolo 17 **PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO**

Ciascun titolare di attrazione è tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante, come previsto all'articolo 31 del presente regolamento, oppure, in caso di breve assenza temporanea ed imprevista e ferme restando le sue responsabilità civili, penali e amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno dei presenti nell'attrazione sia maggiorenne:

- parenti o affini fino al terzo grado o convivente more uxorio;
- terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione e inserite nello stesso foglio di famiglia;
- dipendenti.

I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione.

I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività alla pulizia della zona perimetrale all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

A fine occupazione le Ditte concessionarie devono provvedere alla pulizia finale dell'area occupata, comprese le zone in comune ed i passaggi interni. A tal fine le stesse devono attivare, per ogni parco e/o occupazione, apposito contratto con un'unica impresa di pulizia pubblica o privata.

L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento, salvo i casi di assoluto divieto ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale, è autorizzato secondo i limiti imposti dalla Legge, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ordinanze successive. Vengono in ogni modo sempre autorizzati gli annunci microfonic di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

Articolo 18 **OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'APERTURA**

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo ad ogni titolare di tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi competenti e dell'Ufficio incaricato al rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico e licenze d'esercizio, la seguente documentazione:

- permesso di occupazione del suolo pubblico;
- licenza d'esercizio o licenza commerciale e, se del caso, autorizzazione sanitaria;
- documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente

nell'esercizio;

- fotografia dell'attrazione, vidimata dal competente Ufficio comunale come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 19 **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

La Giunta Municipale, prima dell'apertura dei parchi, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria, provvede a redigere tramite l'Ufficio Tecnico comunale, in base agli organici, apposita pianta dell'area con determinazione del posizionamento delle varie attrazioni e dei passaggi centrali comuni, tenendo conto del seguente ordine:

- attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi;
- attrazioni con particolari dimensioni di ingombro;
- attrazioni grandi e medie (a parità di ingombro in ordine di punteggio);
- piccole attrazioni - tiri - (in ordine di punteggio);
- piccole attrazioni - rotonde - (in ordine di punteggio);
- banchi gastronomici (in ordine di punteggio);
- padiglioni dolciari (in ordine di punteggio) ;
- piccole postazioni per la somministrazione di un solo alimento e con ingombro massimo di mq. 1,50;
- piccoli padiglioni e postazioni commerciali per la vendita di giocattoli e articoli carnevaleschi.

La scelta del posto in cui collocare la propria attrazione potrà avvenire, in ordine di punteggio, esclusivamente in caso di parità di ingombro e di caratteristiche delle attrazioni, all'interno della suddivisione preventivamente predisposta in pianta (es. fila dei tiri, delle rotonde, giostre chiuse o aperte ecc.). Contestualmente alla predisposizione della pianta dell'area sono assegnati d'ufficio i posti delle attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi e quelle con particolari dimensioni di ingombro, che non potranno in alcun caso essere soggette a scelta da parte degli interessati.

La convocazione degli Esercenti per la scelta del posto è effettuata dall'Ufficio comunale competente, con preavviso di almeno tre giorni, alle Organizzazioni Sindacali di Categoria e affissione dell'avviso nella bacheca dello stesso, almeno 10 giorni prima della data di apertura del parco.

L'Esercente impossibilitato ad essere presente al momento dell'assegnazione, può incaricare un suo sostituto, con delega scritta redatta in carta semplice.

In caso di assenza del titolare o del delegato, la scelta può essere effettuata, con assunzione di piena responsabilità, dal Rappresentante Sindacale dell'eventuale Associazione di Categoria di appartenenza. In caso negativo, l'assegnazione procederà secondo l'ordine stabilito. Ultimata l'assegnazione a tutti i presenti, si riprenderà l'assegnazione come sopra previsto per i ritardatari e, se ancora assenti, si procederà

all'assegnazione d'ufficio dei posti rimasti vacanti.

Articolo 20 **BANCHI COMMERCIALI**

Di norma, l'organico dei parchi di cui all'articolo 4 del presente regolamento prevede anche la presenza di padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande e banchi commerciali, che sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- banchi gastronomici per vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le crêpes, con esclusione degli altri prodotti dolciari;
- banchi dolciari per la vendita di prodotti dolciari (compreso zucchero filato, popcorn, crêpes) e bevande da asporto, con esclusione dell'attività di "bar";
- piccole postazioni con ingombro massimo di mq. 1,5, per somministrazione di non più di uno specifico alimento (es: caldarroste);
- piccoli padiglioni e postazioni commerciali per la vendita di giocattoli e articoli carnevaleschi (palloncini, maschere, coriandoli, ecc.).

Alle suddette attività commerciali si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 21 **CAROVANE E CARRIAGGI**

La sosta delle carovane e dei carriaggi viene autorizzata esclusivamente nei luoghi indicati dall'Amministrazione comunale.

La richiesta di autorizzazione deve contenere chiaramente l'indicazione del tipo di mezzo, della targa e delle relative misure.

Ogni Esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, potrà sostare con un massimo di due mezzi abitativi, che dovranno essere collocati nei luoghi e nella posizione indicata dall'Amministrazione comunale.

Non saranno concesse autorizzazioni alla sosta ad Esercenti non in regola con la licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza né a quelli residenti fuori Costigliole Saluzzo che non svolgono la propria attività sul territorio comunale.

Agli Esercenti residenti in Costigliole Saluzzo non saranno rilasciate autorizzazioni alla sosta qualora gli stessi risultino svolgere la propria attività al di fuori del territorio comunale.

Agli Esercenti residenti in Costigliole Saluzzo in attesa di trasferirsi in altri Comuni o in attesa di partecipare ai parchi comunali, verrà concessa l'autorizzazione alla sosta (per un periodo, di norma, non superiore a quattro settimane) previa valutazione dell'Amministrazione comunale e sulla scorta di debita documentazione.

Ogni Esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza, incolumità ed igiene. Sarà revocata l'autorizzazione in caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti d'autorizzazione alla sosta o scaduta da più di 15 giorni e, se recidivi, verrà preclusa, oltre che la sosta sul territorio cittadino, anche l'eventuale partecipazione ai parchi cittadini per un periodo variabile da uno e tre anni, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo dell'Amministrazione comunale.

Articolo 22 **COMMISSIONE CONSULTIVA**

Quando ritenuto necessario sulle questioni inerenti lo spettacolo viaggiante, si deve pronunciare apposita Commissione consultiva composta come segue:

- * Responsabile Ufficio Commercio e Polizia
PRESIDENTE
- * Rappresentante designato dalle Associazioni Sindacali e/o di categoria più rappresentative a livello nazionale
MEMBRO
- * Rappresentante dell'Ente Circhi (nel caso siano interessati i circhi)
MEMBRO
- * Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato
MEMBRO
- * Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato
MEMBRO
- * Rappresentante della locale Associazione Turistica Pro-Loco
MEMBRO

Di volta in volta uno dei membri di cui sopra assumerà, su disposizione del Presidente, le funzioni di Segretario, individuato con il criterio del più giovane d'età tra i presenti.

Le decisioni della Commissione sono validamente adottate a maggioranza dei votanti, a parità di voti prevale il voto del Presidente

E' fatto obbligo a tutti i componenti la Commissione di assentarsi dalla seduta in occasione dell'esame di questione che li riguardano direttamente o che interessano parenti fino al quarto grado o convivente *more uxorio*.

La Commissione viene costituita con atto del Sindaco, sulla scorta delle designazioni e delle titolarità dei vari uffici ed ha durata per un quadriennio. I membri durano in carica comunque fino alla designazione dei successori, fatte salve ovviamente le surroghe che opereranno automaticamente e senza formalità alcuna, nel caso di avvicendamento nella titolarità degli Uffici.

La Commissione è convocata dall'Ufficio competente o su richiesta scritta di almeno tre dei componenti e si riunisce presso la residenza municipale.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri della Commissione stessa.

Nulla è dovuto ai Componenti per l'espletamento dei lavori della Commissione.

Articolo 23 **SANZIONI**

Premesso che in caso di violazioni al presente Regolamento, nonché a quello di Polizia Urbana e alle disposizioni di legge saranno applicate le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, oltre alle eventuali denunce all'Autorità Giudiziaria, e che, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni di leggi e regolamenti, le violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 80,00 (ottanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

A fronte di particolari violazioni saranno applicate le sottoelencate sanzioni disciplinari:

1)costituisce motivo di perdita della priorità di frequenza al luna park con conseguente perdita totale del punteggio maturato in quel parco il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione;
- l'assenza consecutiva dal luna park per tre edizioni, determinata da qualsivoglia motivo (penalizzazioni, sospensive ecc.);
- la mancata presentazione della domanda di partecipazione entro la data di apertura del parco (ad esclusione dei Titolari penalizzati che sono esentati dall'obbligo di presentazione della domanda);
- la mancata presentazione della documentazione a corredo di una richiesta di sospensiva;

2)costituiscono motivo di esclusione dal parco e comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, nonché l'esclusione per un anno dalla partecipazione a tutti i parchi cittadini, compreso quello analogo dell'anno successivo:

- l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
- l'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata e non corrispondente alla fotografia depositata presso il competente ufficio;
- la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;

3)costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
- la presentazione della domanda di partecipazione oltre il periodo stabilito (e comunque entro la data di apertura del parco);
- l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata;

4) costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:

- l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti di emissioni sonore;
- la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante,

5) comporterà l'esclusione dalla frequenza dei parchi cittadini da uno a tre anni, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- la sosta di mezzi abitativi e/o di carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti da oltre 15 giorni (per lo stesso periodo di tempo verrà preclusa anche la sosta dei mezzi);
- la mancata occupazione del posto assegnato;
- la mancata presentazione della richiesta di sospensiva nei modi e tempi stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento;
- la presentazione di incompleta documentazione a corredo di una richiesta di sospensiva;
- la mancata stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a seguito dell'assegnazione di un posteggio per la carovana o dell'installazione di un'attrazione;
- la fornitura di energia elettrica a terzi;

6) non sarà ammesso alla frequenza del luna park in allestimento il concessionario che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- presentazione della domanda di partecipazione oltre il periodo stabilito;
- mancato pagamento nei modi e tempi stabiliti dei canoni (o delle quote di canone) dovuti a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, anche se non riferiti al luna park in allestimento;
- mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento;

7) costituisce motivo di esclusione da tutti i luna park comunali per un anno (e fintanto che perduri la situazione) oltre alla perdita totale dei punteggi maturati nel luna park in questione, l'aver gestito con un'attrazione non di proprietà, ovvero l'aver posto in atto forme di qualsivoglia natura, tese ad eludere tale requisito richiamato espressamente dall'articolo 8 del presente Regolamento;

8) costituisce motivo di diniego al rilascio del permesso di occupazione di suolo pubblico e di licenza temporanea d'esercizio sul territorio cittadino da uno a tre anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione.

Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento saranno adottate, previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazioni effettuate dalle Forze di Pubblica Sicurezza, dal Servizio di Polizia Municipale e dal personale dell'Ufficio preposto al rilascio del permesso di occupazione suolo pubblico e

della licenza di esercizio.

In presenza di violazioni o abusi diversi da quelli suesposti, l'Amministrazione comunale ha facoltà di applicare eventuali sanzioni, dopo aver sentito in merito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 22.

TITOLO III

COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Articolo 24

COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle Sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla Legge 337/1968 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni.

In particolare quelli compresi nella Sezione IV - Circhi Equestri e ginnastici - e nella Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche..

Articolo 25

ELENCO AREE E CALENDARIO ANNUALE

L'esercizio dell'attività per spettacoli circensi e per esibizioni moto-auto acrobatiche di cui alla sezione IV e V dell'elenco delle attività spettacolari previsto dall'articolo 4 della Legge 337/1968, è consentito esclusivamente nei periodi e sulle aree pubbliche all'uopo destinate ed attrezzate ai sensi dell'articolo 9 della Legge 337/1968 e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero degli Interni con circolare del 19 luglio 1995 e successive integrazioni.

Al momento dell'approvazione del presente regolamento, tali aree sono:

1) Prato Ex E.C.A. in Via Divisione Cuneense

Utilizzabile per attività circense in primavera (purché compresa la domenica di Pasqua) e in autunno/inverno (tra il 1 novembre e la seconda domenica di dicembre e/o tra la terza domenica di dicembre ed il 6 gennaio dell'anno successivo);

2) Piazzale cimitero comunale

Utilizzabile per esibizioni moto-auto acrobatiche nel periodo estivo (luglio o agosto).

Eventuali modificazioni alle aree ed ai periodi suesposti saranno approvate con deliberazione della Giunta Municipale e non costituiranno variazioni al presente regolamento.

L'esercizio delle attrazioni di cui alle Sezioni II e III (Teatri Viaggianti e Teatrini di burattini) potrà essere consentito anche in deroga alla suddetta calendarizzazione e l'attività verrà autorizzata, di volta in volta, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione comunale.

Articolo 26

CLASSIFICAZIONE COMPLESSI CIRCENSI

I complessi Circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, di cui alla Circolare del Ministero del

Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27 settembre 1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:

1^a categoria: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri;

n. posti a sedere superiore a 2000;

n. addetti non inferiore a 80;

2^a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri;

n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000;

n. addetti compreso tra 30 e 60;

3^a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri;

n. posti a sedere compreso tra 600 e 900;

n. addetti compreso tra 15 e 24;

4^a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri;

n. posti a sedere compreso tra 350 e 500;

n. addetti compreso tra 7 e 12;

5^a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri;

n. posti a sedere compreso tra 100 e 300;

n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

Per il riconoscimento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.

Articolo 27 **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'attività da svolgere nel periodo primaverile dell'anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per l'attività da svolgersi nel periodo autunno/inverno dello stesso anno.

Nelle domande dovranno essere specificati:

- il nome e il cognome del titolare, dell'ingressato, della esperienza, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare

- il numero e le dimensioni delle carovane abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività nell'ambito di quelli di cui al precedente articolo 25, con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori dello *chapiteux* che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro dello *chapiteux*, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui al precedente articolo 26.

All'autenticazione dei documenti potrà provvedere, previa presentazione degli originali, direttamente il personale dell'ufficio competente a ricevere la documentazione.

Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

Articolo 28 **ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

Nelle aree e nei periodi di cui all'articolo 25 saranno autorizzati a svolgere la loro attività i Circhi di che ne facciano regolare richiesta. A parità di categoria di appartenenza, avrà precedenza il complesso che non si è mai esibito sul territorio comunale e, in subordine, quello che non si è esibito da un maggior numero di anni. In ambedue i casi, condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 29 **PRESCRIZIONI CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE**

L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- a) aver versato la cauzione o stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 400,00 (quattrocento/00) per i Circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni auto moto acrobatiche, di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per i Circhi di terza e quarta categoria e di Euro 100,00 (cento/00) per i Circhi di categoria inferiore; non è prevista alcuna cauzione se il circo non impiega animali;

- b) aver effettuato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e quello relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) aver stipulato apposito contratto con un'impresa di pulizia pubblica o privata per la pulizia finale dell'area nonché apposito contratto per l'allontanamento giornaliero dei rifiuti speciali (liquami e stallaggio), garantendo altresì l'osservanza degli obblighi in materia di rifiuti solidi urbani;
- d) aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli o Commissione Comunale per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità;
- e) aver presentato, per l'inoltro al competente Ufficio Veterinario dell'ASL, il piano di emergenza in caso di fuga degli animali pericolosi, l'elenco degli animali presenti, indicandone la specie e il numero di esemplari, il nominativo del medico veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della custodia, dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che vengono rispettati i criteri emanati dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, oltreché ogni altra dichiarazione o documentazione integrativa richiesta al momento dell'assegnazione relativamente alla salute ed al benessere degli animali stessi;
- f) aver accettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Articolo 30 **SANZIONI**

Il complesso che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

Articolo 31 **RILASCIO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO**

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e solo per le attrazioni comprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

Detta autorizzazione può essere rilasciata a soggetti di età non inferiore ad anni diciotto, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e compresi nelle seguenti categorie:

- a) componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione da almeno cinque anni e che abbiano prestato la propria opera nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di decesso del titolare, la licenza può essere concessa al coniuge superstite o ai figli che abbiano prestato la propria attività nell'impresa di famiglia per almeno tre

anni, a prescindere dal numero di anni di attività del titolare della licenza. Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a se stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nell'impresa di famiglia;

b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate;

c) società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti, purché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b);

d) artisti di strada che svolgano l'attività, singolarmente o in gruppi di numero inferiore ad otto, senza l'impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili attrezzature. Il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco di un anno deve essere inferiore a 150.

Fanno eccezione le Associazioni senza fini di lucro che potranno ottenere l'autorizzazione a gestire i "Balli a palchetto" di cui alla sezione II dell'elenco delle attività spettacolari, in considerazione del valore sociale e aggregativo delle manifestazioni dalle stesse organizzate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e quelle contenute nel presente regolamento.

Ai fini del rilascio della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare regolare richiesta in carta legale corredata da attestazioni e/o documentazione comprovante i requisiti suesposti e, se trattasi di Società, anche copia dell'atto costitutivo della stessa. Dovrà inoltre essere allegata, sia alla prima istanza, sia alle eventuali successive richieste di integrazione e/o modificazione, adeguata documentazione al fine di dimostrare la proprietà e/o disponibilità legale della/e attrazioni da inserire in licenza, nonché fotografia e collaudo della/e stesse.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico è da ritenersi valida, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, fino a che non intervengano modificazioni di qualsivoglia natura e/o trasferimenti di attività, anche parziali. All'autorizzazione dovrà in ogni modo essere sempre allegato, per ogni attrazione, il collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato, pena la nullità della stessa.

L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero due attrazioni di medie dimensioni (oppure una media e due piccole), ovvero tre attrazioni di piccole dimensioni. I mestieri considerati "piccolissimi" ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 5 saranno autorizzati in un numero massimo di due se aggiunti ad altri mestieri ed in un numero massimo di cinque se nell'autorizzazione non sono inserite altre attrazioni. Eventuali autorizzazioni difformi da quanto precedentemente disposto, saranno ritenute valide fintanto che non interverranno modificazioni nella proprietà delle stesse.

Nel caso di richieste di inserimento in licenza di un numero maggiore di attrazioni, è indispensabile che alle attrazioni in eccesso sia adibito in modo permanente ed esclusivo un addetto (dipendente o familiare convivente con il titolare) oppure un rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001. I predetti soggetti devono essere in possesso dei suesposti requisiti richiesti al titolare della licenza, non devono essere titolari di autorizzazione propria né svolgere professionalmente altra attività, neppure simile. I dati dei rappresentanti verranno annotati sulla licenza del titolare.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento al Regolamento di Polizia Urbana, al Regolamento di Igiene e Sanità e ad ogni altra norma e disposizione tendente a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali eventualmente utilizzati durante lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante.

Eventuali casi e situazioni particolari verranno comunque esaminati di volta in volta da parte della Commissione di cui all'articolo 22, salva la competenza del Responsabile dell'Ufficio Commercio e Polizia.

ELENCO AREE PER CONCESSIONI TEMPORANEE GIOSTRE PER BAMBINI

SITO	PRIMO PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO	SECONDO PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO
Piazza Vittorio Emanuele II°	maggio/agosto	ottobre/novembre
Piazza C.A. Dalla Chiesa	Aprile/maggio	ottobre/novembre

AREE PER LUNA PARK

SITO	ANNOTAZIONI	1° PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO	2° PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO
Piazza Vittorio Emanuele II° Piazza C.A. Dalla Chiesa	massimo 30 giorni per ogni periodo indicato	marzo/aprile	settembre
Piazza	massimo 30 giorni per ogni periodo indicato	aprile/maggio	ottobre/novembre

LUNA PARK AD ORGANIZZAZIONE PRIVATA

MANIFESTAZIONE	PERIODO
	novembre/dicembre/gennaio
	dicembre/gennaio
	ANNUALE

AREE PER ATTIVITA' CIRCENSE

SITO	PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO
Prato ex E.C.A. Via Divisione Cuneense	Primaverile (Pasqua) e autunnale/invernale

AREE PER AUTOMOTOACROBATICHE

SITO	ANNOTAZIONI	PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO
Parcheggio cimitero comunale	massimo 30 giorni	luglio/agosto